

TRIBUNALE DI TREVISO

* * *

Composizione della crisi da sovraindebitamento di "**SOSSAI ANNA**", nata a Treviso il 23.04.1963 e residente a Spresiano (TV), Via Calessani n. 117, C.F. SSSNNA63D63L407U.

*

Giudice designato: dott. Antonello Fabbro

Professionista nominato all'assistenza con compiti dell'Organismo di

Composizione della crisi da sovraindebitamento: dott.ssa Cristiana Beraldo

*

ATTESTAZIONE SULLA FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI ACCORDO O PIANO

(ART. 9 C. 2° LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3)

La sottoscritta Cristiana Beraldo, dottore commercialista in Treviso, Via Tolpada n. 1, con riferimento al provvedimento del G.d. del 13.04.2017, depositato in Cancelleria il 20.04.2017, con il quale lo stesso Tribunale ha nominato la sottoscritta professionista ad assistere la "Ricorrente" per la composizione della crisi da sovraindebitamento, Legge 27 gennaio 2012, n. 3,

premette

- di aver depositato l'accettazione dell'incarico in data 28.04.2017;
- di aver avviato con i legali della "Ricorrente" l'attività di assistenza per la presentazione della proposta di accordo. La "Ricorrente" è assistita nelle fasi del presente istituto dagli avv.ti Nicola Palumbo e Giuseppe Dellisanti del foro di Parma;
- di aver tenuto vari incontri con la "Ricorrente" e i suoi legali presso il proprio studio al fine di ottenere informazioni utili alla predisposizione della presente relazione;
- di aver acquisito le seguenti certificazioni e documenti dalle banche dati pubbliche. In particolare:

CARTELLINA N. 359

CRISTIANA BERALDO
DOTTORE COMMERCIALISTA
Via Tolpada n. 1
31100 - TREVISO
Tel. 0422/412212
Fax 0422/590414

Atto n. 2

SOSSAI ANNA

Giudice Designato:

DOTT. ANTONELLO FABBRO

- certificato nominativo alla Centrale Rischi;
 - visura nominativa PRA;
 - certificato carichi pendenti presso la Procura della Repubblica;
 - estratto carichi pendenti presso l’Agenzia delle Entrate;
- di aver richiesto, a mezzo pec ai rispettivi creditori, ed ottenuto precisazioni del credito e documentazione attestante l’esistenza dello stesso;

Ciò premesso, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 9 della Legge n. 3/2012

presenta

l’attestazione sulla fattibilità della proposta di accordo o piano che segue:

1) Cause e stato dell’indebitamento della “Ricorrente”.....	Pag. 02
2) Il patrimonio del debitore e attivo disponibile per il soddisfacimento dei creditori.....	Pag. 09
3) Proposta di soddisfacimento delle pretese creditorie.....	Pag. 15
4) Diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni.....	Pag. 17
5) Resoconto sulla sua solvibilità negli ultimi 5 anni.....	Pag. 19
6) Indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori	Pag. 19
7) Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione messa a corredo della proposta o del piano.....	Pag. 19
8) Giudizio sulla probabile convenienza dell’accordo per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rispetto all’alternativa liquidatoria attestazione ex art. 7 c. 1 L. 3/2012	Pag. 20
9) Risultati della verifica delle dichiarazioni dei redditi	Pag. 21
10) Attestazione della fattibilità del piano	Pag. 21

*

1) CAUSE E STATO DELL’INDEBITAMENTO DELLA “RICORRENTE”

Dall’esame della proposta di accordo, dei documenti alla stessa allegati e dei documenti comunque rinvenuti/acquisiti e di cui si è presa visione, risulta che la “Ricorrente” Sig.ra Anna Sossai, nata a Treviso 23.04.1963 e residente a Spresiano

(TV), Via Calessani n. 117, C.F. SSSNNA63D63L407U, di seguito indicata anche solo "Ricorrente", era:

- ✓ titolare della ditta individuale denominata "Profumeria Estetica Anna di Anna Sossai", corrente in Susegana (TV), frazione Ponte della Priula, Via Mercatelli n. 23, Partita IVA 02365810262. Attualmente, detta attività risulta cessata e cancellata dal R.I.;
- ✓ socia della "Estetica Anna s.n.c. di Anna Sossai & Lorella Cavasin", con sede legale in Spresiano (TV), Piazza dei Trevisani nel Mondo n. 1-2, codice fiscale e partita IVA 04480460262. Detta società risulta cancellata dal R.I. in data 11.03.2016;

ed è

- ✓ socia al 70% della "Natural Center s.n.c. di Anna Sossai e Luisella Pelos & C.", corrente in Susegana (TV), frazione Ponte della Priula, Via Mercatelli n. 23, Partita Iva 04535840260. In relazione alla predetta società, occorre precisare che è venuta meno la pluralità dei soci per l'uscita dalla compagine sociale della Sig.ra Luisella Pelos, socia del rimanente 30%; dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro i termini di legge **deriva la trasformazione/ liquidazione della stessa in ditta individuale che farà, quindi, capo alla sola Sig.ra Anna Sossai.**

Si fornisce qui di seguito breve rappresentazione dell'attività lavorativa svolta dalla "Ricorrente".

La Sig.ra Sossai ha iniziato, in via autonoma, la propria attività di estetista e commerciante al minuto di articoli di profumeria e bigiotteria agli inizi degli anni '90 dando vita alla ditta individuale denominata "Profumeria Estetica Anna di Sossai Anna" corrente in Susegana – fraz. Ponte della Priula (TV).

I buoni risultati ottenuti con l'attività individuale hanno indotto la Sig.ra Sossai ad ampliare la propria attività costituendo:

- ✓ nel 2011, unitamente ad altro soggetto, la "Estetica Anna s.n.c. di Anna Sossai e Lorella Cavasin & C.", corrente in Spresiano (TV); attività cessata nel marzo 2016;

✓ nel 2012, unitamente ad altro soggetto, la "Natural Center s.n.c. di Anna Sossai e Luisella Pelos & C." corrente in Susegana (TV), Via Mercatelli n. 23.

Entrambe le società vennero costituite mediante conferimento da parte della Sig.ra Sossai di due diversi rami aziendali della originaria ditta individuale.

Attualmente, sopravvive la sola "Natural Center s.n.c." che registra l'uscita dalla compagine sociale della socia – al 30% - Luisella Pelos. La società è destinata quindi alla liquidazione/cessazione con prosecuzione dell'attività in forma individuale da parte della Sig.ra Sossai che qui si dedica alla professione di estetista con commercio al dettaglio di prodotti alimentari/dietetici/erboristeria e di profumi e bijoux. E' da questa attività che la Sig.ra Sossai trae il sostentamento per sé stessa e per la propria famiglia, unitamente al coniuge dipendente presso altra azienda.

La Sig.ra Sossai, in funzione della presentazione del ricorso ex. L. 3/2012, ha affidato al dott. Alessandro Bampo, dottore commercialista in Belluno, la perizia di stima al 31.12.2016 della "Natural Center s.n.c. di Anna Sossai e Luisella Pelos & C." valutata dal medesimo professionista in € 13.000,00 (**all. sub 1**).

Allo stato, sulla base della documentazione offerta e acquisita, l'indebitamento complessivo, tenuto conto dei gradi di privilegio, risulta sinteticamente rappresentato nella tabella che segue:

Tabella A)

	massa Anna Sossai quale socia illimitatamente responsabile di Estetica Anna S.n.c. di Anna Sossai e Lorella Cavasin & C.	massa Anna Sossai quale socia illimitatamente responsabile di Natural Center S.n.c. di Anna Sossai e Luisella Peolos & C.	massa Anna Sossai quale imprenditrice individuale (ditta Profumeria Estetica Anna di Sossai Anna)	massa Anna Sossai quale consumatore e/o imprenditore	TOTALE
Privilegio immobiliare					
Creditori ipotecari			€ 12.000,00	€ 148.814,44	€ 160.814,44
Totale privilegio immobiliare	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ 148.814,44	€ 160.814,44
Privilegio mobiliare					
ex art. 2751 bis n. 2 C.C.			€ 563,27		€ 563,27

ex art. 2778 n. 1 C.C.	€ 441,23	€ 2.863,36	€ 65.620,15		€ 68.924,74
ex art. 2778 n. 7 C.C.			€ 2.952,96		€ 2.952,96
ex art. 2778 n. 8 C.C.	€ 48,52	€ 423,79	€ 8.099,03		€ 8.571,34
ex art. 2778 n. 18 C.C.	€ 318,89	€ 4.059,82	€ 26.190,18		€ 30.568,89
ex art. 2778 n. 19 C.C.		€ 1.389,71	€ 14.397,61		€ 15.787,32
ex art. 2778 n. 20 C.C.	€ -				€ -
Totale privilegio mobiliare	€ 808,64	€ 8.736,68	€ 117.823,20		€ 127.368,52
Totale chirografari	€ 331,30	€ 885,51	€ 178.488,91	€ 10.600,58	€ 190.306,29
Totale passivo	€ 1.139,93	€ 9.622,19	€ 308.312,11	€ 59.415,02	€ 478.489,25

Nel dettaglio, le posizioni debitorie sono le seguenti:

Tabella B)

Nominativo creditore		Importi
Ipotecari		
Italfondiaro spa per Intesa Sanpaolo - ipoteca 1° grado		€ 148.814,44
Intertrade Europe srl - ipoteca 2° grado		€ 12.000,00
Totale creditori ipotecari		€ 160.814,44
Privilegiati mobiliari	grado priv.	
Albani avv. Gianluca	2751 bis n. 2 C.C.	€ 563,27
Equitalia Servizi di riscossione spa	2778 n. 1 C.C.	€ 68.924,74
Equitalia Servizi di riscossione spa	2778 n. 7 C.C.	€ 2.952,96
Equitalia Servizi di riscossione spa	2778 n. 8 C.C.	€ 8.571,34
Equitalia Servizi di riscossione spa	2778 n. 18 C.C.	€ 30.568,89
Equitalia Servizi di riscossione spa	2778 n. 19 C.C.	€ 15.787,32
Totale creditori privilegiati		€ 127.368,52
Chirografari		
Equitalia Servizi di riscossione spa		€ 21.349,54
Intertrade Europe srl		€ 2.372,55
Banca IFIS spa		€ 10.600,58
Albani avv. Gianluca		€ 1.195,91
Guber spa		€ 21.194,84
Veneto Banca		€ 12.570,65
Italfondiaro spa per Cariveneto (cessionaria Int.Sanpaolo)		€ 121.022,22
Totale creditori chirografari		€ 190.306,29
TOTALE PASSIVO		€ 478.489,25

Creditori ipotecari

Il credito ipotecario vantato da Intesa Sanpaolo comprende le rate scadute e a scadere (oltre agli interessi) derivanti da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 25.07.2005 (Notaio Ghilardi di Spresiano – rep. n. 5007). La parte mutuataria comprende la ricorrente e il di lei coniuge, Sig. Giuseppe Benedet, nato a St. Julien En – Genevois (Francia) il 19.03.1969, residente in Spresiano (TV), Via Calessano n. 117, Codice Fiscale BNDGPP69C19Z110S. Il mutuo, garantito da ipoteca concessa per la somma di € 210.000,00 sull'unico bene immobile di proprietà della ricorrente di cui oltre meglio si dirà, veniva concesso per la somma capitale di € 140.000,00 da rimborsarsi in rate mensili, l'ultima delle quali con scadenza 30.06.2040. L'Istituto bancario creditore ha comunicato che l'esposizione globale della Sig.ra Sossai è pari ad € 148.814,44 di cui € 112.381,26 quale residuo importo capitale del mutuo, € 29.164,75 quale ammontare delle rate impagate, € 3.927,44 per interessi di mora ed € 3.340,99 per spese legali e competenze dell'esecuzione immobiliare di cui oltre meglio si dirà. Si allega **sub 2)** pec del 25.05.2017 trasmessa dall'avv. Gianluca Masotti per Intesa Sanpaolo. Si omette in questa sede di produrre la copiosa documentazione, che rimane comunque a disposizione presso lo studio della scrivente, allegata alla pec.

Intesa Sanpaolo, intervenuta nell'esecuzione immobiliare n. 444/2012 promossa da Intertrade Europe s.r.l. (*vedasi infra*), è creditore ipotecario di 1° grado.

*

Creditore ipotecario di 2° grado è Intertrade Europe srl con sede in Padova, Via Portogallo n. 18, società fornitrice di merci/macchinari della Sig.ra Sossai, la quale ebbe a iscrivere ipoteca di 2° grado sull'unico immobile di proprietà della ricorrente in forza di verbale di pignoramento immobiliare del 15.05.2012. Il credito di Intertrade Europe srl ammonta ad € 14.372,55 di cui € 12.000,00 assistiti da privilegio ipotecario ed € 2.372,55 in chirografo. Si allega **sub 3)** lettera di precisazione del credito trasmessa in data 17.05.2017 dall'avv. Pierpaolo Caschetto, legale di Intertrade Europe s.r.l. Si omette in questa sede di produrre la copiosa

documentazione, che rimane comunque a disposizione presso lo studio della scrivente, allegata alla missiva.

Creditori assistiti da privilegio generale mobiliare

I creditori assistiti da privilegio generale mobiliare sono:

- ✓ l'avv. Gianluca Albani il cui credito assistito da privilegio ex art. 2751 bis n. 2 C.C. ammonta ad € 563,27; si allega **sub 4)** copia della lettera trasmessa il 25.05.2017 dall'avv. Roberta Ghezzi di Monza (TV), legale dell'avv. Gianluca Albani; (allegati omessi come sopra);
- ✓ Equitalia Servizi di Riscossione spa creditrice di complessivi € 126.805,25 di cui € 25.575,81 per ritenute fiscali operate e non versate (art. 2778 n. 18 C.C.) ed € 14.397,61 per omessi versamenti IVA (art. 2778 n. 19 C.C.) ed il residuo per altre tasse/tributi/contributi; si allega **sub 5)** pec trasmesse da Equitalia il 7 e 9.06.2017;

Creditori chirografari

I creditori chirografari, il cui credito complessivo ammonta ad € 190.306,29 comprendono, tra gli altri, Italfondario s.p.a. quale procuratrice della Cassa di Risparmio del Veneto spa, anch'essa intervenuta nell'esecuzione immobiliare n. 444/12 già citata.

Con atti del 23.03.2007 e 16.01.2008, detto Istituto bancario ebbe a concedere alla Sig.ra Sossai due finanziamenti chirografari, rimborsabili ratealmente, rispettivamente di € 50.000,00 ed € 25.875,00. I finanziamenti venivano alla stessa erogati in qualità di "non consumatore" e quindi per l'attività imprenditoriale svolta dalla Sig.ra Sossai.

Presso il medesimo Istituto bancario la Sig.ra Sossai era, altresì, titolare del c/c denominato "*business*" nr. 6152343267/48, presso il quale risultavano appoggiati i tipici servizi di incasso tramite POS.

Per i finanziamenti di cui sopra, la banca chiedeva (e otteneva) il rilascio di una fidejussione omnibus per l'importo di € 70.000,00 al Sig. Giuseppe Benedet, coniuge della ricorrente.

Il credito "assistito da fidejussione" della Cassa di Risparmio del Veneto per il tramite di Italfondario s.p.a., ammonta ad € 121.022,22; si allega **sub 6**) pec del 20.05.2017 ricevuta dall'avv.to Gianluca Masotti (allegati omessi);

Per l'individuazione delle residue posizioni chirografarie si allega quanto segue:

- Veneto Banca pec del 19.05.2017 allegato **sub 7**);
- Guber s.p.a. pec del 23.05.2017 allegato **sub 8**);
- Banca Ifis pec del 23.05.2017 allegato **sub 9**).

*

La legge 27 gennaio 2012 n. 3 (disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) sembra avere come finalità quella di "*porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento*" (Macario, Finalità e definizioni, in La nuova composizione delle crisi da sovraindebitamento, Di Marzio, Macario, Terranova, Milano 2013). L'intento del legislatore è quello "*di offrire protezione, con l'ombrello della nuova procedura, a tutti i debitori che non potrebbero essere sottoposti ad alcuna procedura concorsuale.*"

La norma originaria è stata novellata "*in considerazione della differenza sostanziale tra l'imprenditore non assoggettato a procedura concorsuale e il "debitore civile" in senso stretto che lamenta(va) la mancata considerazione, da parte del legislatore, della situazione di indebitamento relativa ai bisogni della famiglia ...*".

Il legislatore all'art. 6 definisce "*consumatore*" il "*debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*" chiarendo la condizione del consumatore-debitore per il quale non è previsto l'accordo con i creditori. La procedura semplificata per il consumatore è prevista quando questi non eserciti alcuna attività imprenditoriale o professionale.

Sembra quindi al caso di specie, dove l'indebitamento trae origine quasi esclusivamente da rapporti connessi all'attività imprenditoriale (si veda la descrizione che precede), doversi applicare la procedura ordinaria che prevede il cosiddetto "accordo con i creditori".

*

Dall'indagine svolta e dai documenti ricevuti e rinvenuti risulterebbe, infatti, che lo stato di sovraindebitamento che caratterizza la "Ricorrente" Sig.ra Sossai Anna trovi la sua principale causa nella necessità di riorganizzare e sostenere l'attività imprenditoriale della stessa, prima quale titolare di impresa individuale e poi come socia di società di persone.

Pertanto non sembrano sussistere dubbi sulla applicabilità della normativa invocata e prevista dalla L. n. 3/2012 sul debitore civile.

Si segnala come, in subordine alla richiesta di accordo presentata, qualora la stessa non venga accettata dai creditori, la Sig.ra Sossai richiede l'ammissione alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.3/2012, cui si ricorrerà anche in caso di mancato rispetto dell'accordo da parte della debitrice stessa.

2)

IL PATRIMONIO DEL DEBITORE E ATTIVO DISPONIBILE PER IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

L'attivo patrimoniale, così come proposto dalla "Ricorrente", consiste:

- a) **Nell'unico immobile di proprietà** sito in Spresiano (TV), Via Daniele Manin nr. 62 così censito all'NCEU: Comune di Spresiano - Sez. A, Fg. 6, mapp. 400 sub 8 – area urbana di mq. 23 e mapp. 400 sub 9, p.S1-T-1, cat. A/3, cl. 1, vani 6,5, sup.cat. mq. 188, R.C. € 328,98. Si allega **sub 10)** copia della visura catastale estratta il 04.10.2017.

L'unità immobiliare in argomento, offerta al soddisfacimento dei creditori, è occupata dai Sig.ri Andrea Sossai e Bertilla Marotto, genitori della Sig.ra Anna Sossai, in forza di un contratto di comodato registrato. L'immobile risulta essere oggetto dell'esecuzione immobiliare n. 444/2012 presso il Tribunale di Treviso, G.E. dott.ssa Francesca Vortali. L'esecuzione è stata promossa dalla Intertrade Europe s.r.l. (creditore ipotecario di II grado) con successivo intervento di Banca Intesa s.p.a. (creditore ipotecario di I grado) e di Italfondario per Cassa di

Risparmio del Veneto (creditore chirografario).

La perizia, redatta in data 03.01.2017, dall'ing. Maria Possamai di Treviso, esperto stimatore nominato dal Tribunale di Treviso nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, evidenzia un valore di stima dell'immobile pari ad € 85.000,00 (ottantacinquemila/00).

Sull'immobile gravano le seguenti trascrizioni e iscrizioni:

- trascrizione del 18.09.2012, n.ri 28073/20557, atto esecutivo cautelare derivante da pignoramento di beni immobili del 15.05.2012;
- iscrizione ipotecaria del 03.08.2005, n.ri 35723/8489 relativa all'ipoteca volontaria di € 210.000,00 derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 25.07.2005, rep. n. 50027 Notaio Ghilardi di Spresiano, a favore di Banca Intesa s.p.a. con sede a Milano, Codice fiscale 00799960158;
- iscrizione ipotecaria del 10.08.2010, n.ri 30463/6915 relativa all'ipoteca giudiziale di € 12.000,00 iscritta in forza del decreto ingiuntivo n. 1993/9 del 13.03.2009 del Tribunale di Padova, ottenuto da Intertrade Europe s.r.l., con sede in Padova (TV), Via Portogallo n. 11, Codice fiscale 03375460288.

Nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per la vendita del bene risulta pervenuta, in data 09.11.2017, proposta d'acquisto immobiliare di € 75.000,00 (settantacinquemila/00) da parte della Sig.ra Chiara Dipietro, nata a Treviso il 04.08.1991 e residente in Spresiano (TV), Via Dante Alighieri n. 30, Codice fiscale DPTCHR91M44L407G. L'offerta di acquisto prevede:

- ✓ l'immediata efficacia ed irrevocabilità della stessa fino alla data del 20.11.2017, ore 24.00. La decorrenza di tale termine, senza accettazione della proposta da parte della venditrice, determinerà la decadenza della stessa;
- ✓ la sottoscrizione del preliminare di compravendita non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del venditore; l'accettazione dovrà essere inviata tramite telegramma o raccomandata A.R. o mail certificata o mail;
- ✓ il pagamento del prezzo mediante versamento della somma di € 2.000,00

(duemila/00) all'atto della firma della proposta e della residua somma di € 73.000,00 (settantatremila) con assegno bancario alla stipula dell'atto notarile di compravendita che dovrà avvenire entro e non oltre 270 giorni dalla definitività del decreto di omologazione dell'accordo dei creditori.

Si dà atto che il versamento della somma di € 2.000,00 è avvenuto a mani dell'OCC in data 27.09.2017, mediante deposito dell'assegno circolare nr. 5110369747-02 emesso in data 26.09.2017 dall'ICBPI ed intestato alla "Ricorrente" (**All. sub 11**) e che in data 09.11.2017 la Sig.ra Sossai ha trasmesso l'accettazione della proposta di acquisto (**all. sub 12**).

*

b) **nella cessione di redditi futuri:** la "Ricorrente" mette a disposizione del ceto creditorio la somma mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per la durata di 60 mesi e, quindi, complessivamente € 33.000,00. Dette somme, che deriveranno dai profitti che la "Ricorrente" conseguirà nell'esercizio della propria attività di estetista quantificabili in € 2.000-2.500 mensili, verranno versate su un c/c intestato alla procedura di sovraindebitamento gestito dalla sottoscritta. La determinazione della somma mensile che la "Ricorrente" ha ragionevolmente ritenuto possibile destinare ai creditori è stata determinata considerando le entrate complessive della famiglia e le spese correnti necessarie al mantenimento della stessa.

A tal proposito, si precisa che la famiglia della "Ricorrente" è composta oltre che da sé medesima, dal coniuge Sig. Giuseppe Benedet (nato in Francia il 19.03.1969) e dalla figlia Giorgia Benedet (nata a Treviso il 30.07.1999). Il Sig. Giuseppe Benedet, come meglio oltre si dirà, risulta dipendente presso la "Salvadori Cornici s.r.l." di Spresiano mentre la figlia frequenta una scuola secondaria statale;

*

c) **nelle somme messe a disposizione dal coniuge:** come sopra anticipato, la "Ricorrente" è coniugata, in regime di separazione dei beni, con il Sig. Giuseppe

Benedet, dipendente con la qualifica di operaio presso la "Salvadori Cornici s.r.l." di Spresiano - dove guadagna circa € 1600-1700 netti al mese.

Occorre, preliminarmente, rappresentare che egli risulta mutuatario, unitamente alla "Ricorrente", nel contratto di mutuo concesso in data 25.07.2005 da Banca Intesa s.p.a., rep. n. 50027, racc. n. 6103 Notaio Ghilardi di Spresiano.

Il mutuo, come già detto, è garantito da ipoteca di 1° grado sul bene immobile di cui alla precedente lett. a), messo a disposizione del ceto creditorio dalla "Ricorrente".

Il Sig. Benedet risulta, altresì, fidejussore fino a concorrenza dell'importo di € 70.000,00, a favore della Cassa di Risparmio del Veneto, quale conferitaria di ramo aziendale della rete ex Banca Intesa. La fidejussione è stata rilasciata in data 03.07.2012 al fine di garantire le obbligazioni assunte dalla "Profumeria Estetica Anna di Sossai Anna", ditta individuale, oggi cessata.

Per quanto sopra, la "Ricorrente" mette a disposizione del ceto creditorio, per il tramite del Sig. Benedet, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per la durata di 5 anni. Considerando che le mensilità annuali conseguenti al rapporto di lavoro dipendente sono 13, egli mette a disposizione l'importo di € 22.750,00. Anche dette somma verranno versate su un c/c intestato alla procedura di sovraindebitamento gestito dalla sottoscritta.

*

La partecipazione al presente accordo del Sig. Benedet quale "terzo garante" è subordinata alla liberazione del medesimo:

- 1. dalla obbligazione derivante, in quanto co-mutuatario, dal contratto di mutuo ipotecario sopra descritto. A tal fine Intesa Sanpaolo s.p.a. dovrà rilasciare apposita dichiarazione liberatoria;**
- 2. dalla obbligazione derivante dalla fidejussione omnibus sopra descritta. A tal fine Cassa di Risparmio del Veneto dovrà rilasciare apposita dichiarazione liberatoria.**

La previsione, contenuta nella proposta di accordo, della liberazione del Sig. Benedet dalle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo e dalla fidejussione rilasciata potrebbe, in apparenza, far ritenere che vi sia una violazione dell'art. 11, co. 3, L. 3/2012 il quale statuisce che *"l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati fidejussori del debitore e obbligati in via di regresso"*.

La ratio della norma è quella di evitare che il raggiungimento dell'accordo tra il ricorrente e i creditori chiamati ad esprimere il proprio voto possa pregiudicare, in qualche modo o misura, il diritto dei creditori stessi nei confronti di terzi (estranei all'accordo) coobbligati fidejussori del debitore e obbligati in via di regresso. In altre parole si vuole evitare che i creditori chiamati al voto possano incidere sul diritto di altri creditori della ricorrente titolari, per le medesime obbligazioni rientranti nel perimetro dell'accordo, di diritti nei confronti dei fidejussori e/o obbligati in via di regresso.

Detta fattispecie, come meglio si rappresenterà, non corrisponde però al caso concreto di cui al presente accordo proposto dalla Sig.ra Sossai.

Per meglio chiarire, occorre, infatti, innanzitutto precisare che il credito di Banca Intesa Sanpaolo rappresenta oltre il 56% - vedasi tabella A: $(148.814,44 + 121.022,22) / 478.489,25$ - dell'esposizione debitoria della Sig.ra Sossai.

Il che significa che il "destino" del raggiungimento dell'accordo con i creditori - *che dovranno rappresentare almeno il 60% dei crediti* -, dipende in misura pressochè totale, da Banca Intesa Sanpaolo la quale, nell'esprimere il proprio assenso/dissenso sarà l'unica a decidere le "sorti" del proprio credito, comprendendo anche quello nei confronti del Sig. Benedet quale co-mutuatario e fidejussore. Nessun altro creditore potrà, con il proprio assenso/dissenso all'accordo, decidere le sorti - anche nei confronti del co-mutuatario e fidejussore Benedet - del credito di Banca Intesa.

Ne deriva che la proposta di liberazione del Sig. Benedet contenuta nella proposta

di accordo non viola in alcun modo l'art. 11, co. 3, L. 3/2012.

L'accordo prevede, dunque, che la manifestazione di voto da parte di Banca Intesa Sanpaolo debba contenere anche l'esplicita manifestazione di volontà di liberazione del Sig. Giuseppe Benedet dalle obbligazioni facenti capo allo stesso in qualità di co-mutuatario e fedejussore della debitrice.

*

Va da sé che nell'ipotesi in cui non intervenisse la liberazione del Sig. Benedet, il debito per il contratto di mutuo della Sig.ra Sossai nei confronti di Banca Intesa Sanpaolo si dimezzerebbe ma nulla sarà possibile ottenere dalla Banca agendo sul Sig. Benedet. La circostanza è ben nota all'istituto bancario mutuante che ha tentato il recupero del credito intervenendo nell'esecuzione avente ad oggetto il bene immobile qui "offerto" dalla ricorrente.

Nell'ipotesi in cui non si addivenisse all'omologazione dell'accordo alle condizioni anche per lui liberatorie sopra rappresentate, verrebbe meno la disponibilità del Sig. Giuseppe Benedet a mettere a disposizione del presente accordo le somme di cui alla presente lettera C;

*

d) **nelle somme messe a disposizione dal Sig. Andrea Sossai, padre della ricorrente e da altri familiari della medesima:** oltre all'immobile e alle somme messe a disposizione dalla ricorrente e dal suo coniuge, la presente proposta prevede l'intervento del Sig. Andrea Sossai e/o della Sig.ra Mariagrazia Sossai, rispettivamente padre e sorella della ricorrente. Essi si rendono disponibili, al fine di agevolare il buon esito della proposta, a partecipare con il versamento della somma mensile di € 50,00, per 13 mensilità, per 5 anni, pari a complessivi € 3.250,00.

Nell'ipotesi in cui non si addivenisse all'omologazione dell'accordo, anche la disponibilità dei predetti familiari verrebbe meno.

*

Riepilogando, l'attivo liquidatorio messo a disposizione direttamente o

indirettamente dalla "Ricorrente" trova rappresentazione nella tabella che segue:

Tabella C)

Cespiti/somme messe a disposizione	Importo
Cessione immobile - ricavato come da proposta irrevocabile	€ 75.000,00
Flussi reddituali futuri - Sig. Anna Sossai (5 anni)	€ 33.000,00
Flussi reddituali futuri - Sig. Giuseppe Benedet (5 anni)	€ 22.750,00
Flussi reddituali futuri - Sig.ri Andrea e Mariagrazia Sossai (5 anni)	€ 3.250,00
Totale attivo liquidatorio	€ 134.000,00

a cui sommare la posizione creditoria IVA di € 4.300,00 vantata dalla "Ricorrente".

3)

PROPOSTA DI SODDISFACIMENTO DELLE PRETESE CREDITORIE

Spese in prededuzione

Prima di addivenire alla rappresentazione delle tempistiche e della misura di soddisfacimento del ceto creditorio, occorre precisare l'ammontare delle spese da collocarsi in prededuzione quantificate in complessivi € 12.650,00. Esse comprendono il compenso spettante all'OCC, stimato in € 10.800 (comprensivo di CPA), e i costi stimati per le formalità pubblicitarie e di trascrizione del decreto di omologa stimati in € 1.850,00.

La proposta prevede il pagamento delle spese in prededuzione in nr. 23 rate mensili di € 550,00, oltre al saldo, allo scadere del 23° mese, delle spese vive eventualmente sostenute dall'OCC.

Tempistiche e misura di soddisfacimento del ceto creditorio

Il piano prevede una durata complessiva di 5 anni secondo le indicazioni che seguono. In *primis*:

1. la distribuzione, entro 270 giorni dalla definitività del decreto di omologa dell'accordo, dell'intero ricavato dalla vendita dell'immobile pari ad € 75.000,00 a Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., creditore ipotecario di 1° grado.
La ripartizione così individuata permetterà al creditore ipotecario di raggiungere un soddisfacimento delle proprie ragioni di credito pari al

50,40% circa. Il residuo credito pari ad € 73.814,44 viene declassato al rango chirografario;

2. il degrado a rango chirografario del credito vantato da Intertrade Europe s.r.l., creditore ipotecario di 2° grado;
3. il pagamento integrale, entro 23 mesi dall'omologa, delle spese prededucibili, appena sopra quantificate nella misura di € 12.650,00.

A questo punto, le somme a disposizione del ceto creditorio "residuo" ammonteranno (si veda tabella C) ad € 46.350,00 – pari alla differenza tra € (33.000+22.750+3.250–12.650), cui sembra ragionevole poter aggiungere il credito IVA di € 4.300,00, per un totale di € 50.650,00.

La proposta prevede di proseguire come segue:

4. soddisfacimento integrale, nel rispetto dell'art. 7 della L. 3/2012 in materia di tributi costituenti risorse dell'UE che ne prevede la sola dilazione di pagamento vietandone la falcidia, delle pretese erariali (Equitalia) assistite dal privilegio ex art. 2778 n. 18 C.C. (ritenute operate e non versate) pari ad € 25.575,81 e dal privilegio ex art. 2778 n. 19 C.C. (IVA) pari ad € 14.397,61; l'importo complessivo pari ad € 39.973,42 viene qui approssimato per eccesso in € 40.000,00.

Il pagamento è previsto per (i) € 4.300,00 mediante compensazione del credito IVA, per (ii) € 10.150,00, in un'unica soluzione nel corso del 2° mese successivo all'integrale soddisfacimento dei creditori prededucibili, con le somme mensili che nel frattempo saranno state versate dai Sig.ri Benedet e Sossai e per (iii) € 25.550,00 mediante 27 rate mensili di € 946,29. Il residuo credito di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. pari ad € 86.831,83 viene declassato al rango chirografario;

5. soddisfacimento, nella misura del 4,67% circa, del creditore chirografario Italfondario s.p.a. per Cassa di Risparmio del Veneto a favore del quale il Sig. Benedet ha rilasciato fidejussione, corrispondendo allo stesso, mediante rate mensili, la somma di € 5.650,00;

6. soddisfacimento, nella misura del 2,06% circa, dei creditori chirografari e dei privilegiati/ipotecari declassati al rango del chirografo il cui credito ammonta rispettivamente ad € 173.209,54 e ad € 69.284,07, corrispondendo ai medesimi, mediante rate mensili, la somma complessiva di € 5.000,00. La tabella che segue evidenzia i creditori chirografari e i creditori declassati al medesimo rango:

Declassati a chirografo		
Italfondiaro spa per Intesa Sanpaolo - ipoteca 1° grado	€	73.814,44
Albani avv. Gianluca	€	563,27
Equitalia Servizi di riscossione spa	€	86.831,83
Intertrade Europe srl - ipoteca 2° grado	€	12.000,00
Totale A)	€	173.209,54
Chirografari		
Equitalia Servizi di riscossione spa	€	21.349,54
Intertrade Europe srl	€	2.372,55
Banca IFIS spa	€	10.600,58
Albani avv. Gianluca	€	1.195,91
Guber spa	€	21.194,84
Veneto Banca	€	12.570,65
Totale B)	€	69.284,07
Totale A) + B)	€	242.493,61

Nella proposta la "Ricorrente" rappresenta, altresì, la volontà di accantonare eventuali maggiori profitti per tutta la durata del piano da destinarsi al miglior soddisfacimento dei creditori.

Inoltre precisa che, in ipotesi di omologazione dell'accordo presentato, ella e il Sig. Benedet rinunceranno ad ogni azione potenzialmente esercitabile nei confronti degli istituti di credito derivante dagli esiti delle perizie redatte da professionisti terzi volte a verificare comportamenti illegittimi da parte degli istituti stessi.

4)

DILIGENZA IMPIEGATA DALLA DEBITRICE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

La Sig.ra Sossai svolge, in forma autonoma, la professione di estetista fin dal 1992. Ella riferisce di aver ottenuto, almeno per i primi 20 anni di attività, ottimi risultati che l'hanno indotta, nel corso del triennio 2010-2012, a tentare di ampliare la propria

attività dando vita ad un secondo centro estetico.

La Sig.ra Sossai costituisce quindi due società di persone confidando anche sulla collaborazione fattiva delle rispettive socie, con cui però sorge presto conflittualità.

L'intento di ampliamento e riorganizzazione dell'attività imprenditoriale ha implicato la necessità di accedere al sistema bancario con il quale, fino a quel momento, la Sig.ra Sossai non registrava tensione alcuna.

Il settore dell'estetica peraltro richiede investimenti continui, soprattutto, con riferimento ai macchinari/attrezzature impiegati che si rivelano "superati" in tempi assai brevi.

L'accesso al sistema bancario, prima con il contratto di mutuo del 2005 poi con i finanziamenti ottenuti nel 2007 e nel 2008, coincide, dal punto di vista temporale, con l'inizio della crisi economica generale che ha colpito anche l'Italia e, probabilmente, in misura particolarmente accentuata i settori economici che offrono servizi facilmente percepibili come "superflui".

Il peggioramento della situazione debitoria della Sig.ra Sossai inizia proprio in quegli anni quando la contrazione dei ricavi per effetto della crisi impedisce alla stessa di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.

Ma pare potersi ritenere che l'assunzione delle obbligazioni è avvenuta in una fase temporale ragionevolmente percepita come buona dalla "Ricorrente", salvo poi scontrarsi con un'imprevista crisi.

Va peraltro rappresentato che altre concause hanno contribuito alla tensione finanziaria in cui si trova da qualche tempo la "Ricorrente".

In particolare, la Sig.ra Sossai ebbe ad ottenere un finanziamento dalla Cassa di Risparmio del Veneto di importo capitale inferiore rispetto a quello concordato e ciò proprio nella fase di maggior necessità coincidente con l'ampliamento dell'attività imprenditoriale.

La "Ricorrente" riferisce che il finanziamento in argomento era garantito anche da una cooperativa di garanzia artigiana, la quale ebbe ad emettere regolarmente la garanzia richiesta a favore della Cassa di Risparmio del Veneto. L'Istituto bancario

avrebbe lasciato trascorrere parecchio tempo prima di deliberare sul minor importo erogato restituendo, solo dopo otto mesi dopo averla ricevuta, la garanzia artigiana.

La stessa banca avrebbe altresì autorizzato operazioni extra fido senza preventivo avvertimento alla Sig.ra Sossai con conseguente segnalazione alla Centrale Rischi.

Va da sé che, da quel momento, i tentativi di ottenere finanziamenti da parte di altri istituti bancari si sono rivelati inutili.

Inoltre si evidenzia come il credito vantato dalla Cassa di Risparmio del Veneto sia stato oggetto di contestazioni, da parte della Sig.ra Sossai, in merito al suo ammontare. La stessa ebbe anche a dare mandato alla BluQualis Srl di Belluno al fine di verificare la presenza di interessi anatocistici, di commissioni illegittime ed usura in relazione al rapporto con Cassa di Risparmio del Veneto.

La perizia ottenuta in data 08 marzo 2016 ha dato esito positivo, individuando in circa € 12.000,00 la somma eventualmente contestabile dalla "Ricorrente" alla banca.

5)

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE CIVILE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

La "Ricorrente" si trova certamente in uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni.

L'analisi della documentazione prodotta ed acquisita fa ritenere che detta condizione perdura da oltre 5 anni.

6)

INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano allo scrivente atti del debitore impugnati dai creditori.

7)

GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE A CORREDO DELLA PROPOSTA O DEL PIANO

I professionisti del debitore hanno trasmesso e messo a disposizione, a corredo della

proposta di accordo, la documentazione allineata alle prescrizioni normative.

In particolare, unitamente alla proposta risultano gli atti:

- ✓ elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- ✓ elenco di tutti i beni di proprietà della ricorrente;
- ✓ elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento della famiglia della ricorrente;
- ✓ dichiarazione dei redditi riferite agli anni 2016-2015-2014;
- ✓ autocertificazione di stato di famiglia.

La scrivente ritiene che (i) detta documentazione, unitamente a quella ottenuta dalla scrivente; (ii) le informazioni assunte nel corso degli incontri con l'istante consentano una completa analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento in oggetto, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomine di periti e consulenti specifici. Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

Considerati i limiti del soddisfacimento, qualche imprecisione nei numeri non cambia il risultato finale.

Va confermata la tecnicità della proposta-piano che comprende i beni della "Ricorrente", ne prevede la liquidazione e la distribuzione del ricavato nel rispetto delle cause di prelazione come previste dalla norma.

8)

GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DELL'ACCORDO PER I CREDITORI MUNITI DI PRIVILEGIO, PEGNO O IPOTECA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA E

ATTESTAZIONE EX ART. 7 C. 1 L. 3/2012

Le somme che i creditori potrebbero ricavare da una liquidazione del patrimonio ex art. 14 L. 3/2012, sarebbero sicuramente inferiori rispetto a quanto offerto dai debitori nella proposta.

L'attivo più rilevante e sul quale poggia l'intero accordo è l'immobile di proprietà.

Il sottoscritto O.C.C. ritiene che, nell'ipotesi liquidatoria, il ricavato dalla cessione dell'immobile si attesterebbe su valori inferiori rispetto all'offerta di € 75.000,00 ottenuta. Ciò determinerebbe un soddisfacimento in misura minore del creditore ipotecario e specularmente un maggior importo creditorio declassato al chirografo. Conseguenza diretta sarebbe un soddisfacimento in misura minore dei creditori chirografari e dei creditori declassati a chirografo.

La valutazione in argomento tiene anche conto dei maggiori costi di giustizia e peritali insiti nell'istituto della liquidazione.

Non va altresì trascurato l'intervento economico delle somme messe a disposizione dai familiari della "Ricorrente" che verrebbero meno nell'ipotesi liquidatoria.

Si attesta, pertanto, ai sensi dell'art. 7 c.1 L. 3/2012, che la soddisfazione non integrale dei creditori ipotecari garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione, medesima.

9)

RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Effettuata la verifica delle copie delle dichiarazioni fiscali personali presentate dal "Ricorrente" nell'ultimo triennio, preso atto delle spiegazioni e della documentazione ottenuta si ritiene che non vi siano significativi debiti personali verso l'Erario per omesso versamento delle imposte personali nel citato periodo.

10)

ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

Lo scrivente, professionista nominato all'assistenza con compiti dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento,

preso atto

- dell'elenco riportante tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- dei beni della "debitrice" e della Sua dichiarazione di inesistenza di beni ulteriori di sua proprietà;

- dello stato di famiglia e della sua dichiarazione in ordine alle spese necessarie al suo sostenimento;
- delle dichiarazioni personali dei redditi degli ultimi tre anni;
- degli atti citati o accertati di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dei documenti esposti nella proposta di piano, di quelli ricevuti dai professionisti della "Ricorrente", di quelli acquisiti nel corso delle verifiche, dei limiti emersi nell'indagine su informazioni personali e riservate che non consentono più approfondite verifiche sulla loro veridicità;
- della proposta di piano con la relativa distribuzione ai creditori delle somme rinvenienti dalla liquidazione dell'attivo

attesta che

la proposta contenuta nel piano, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi attendibile e di ragionevole fattibilità.


Con osservanza.

Allegati:

1. perizia di stima al 31.12.2016 della "Natural Center s.n.c. di Anna Sossai e Luisella Pelos & C" redatta dal dott. Alessandro Bampo;
2. pec del 25.05.2017 trasmessa dall'avv. Gianluca Masotti per Intesa Sanpaolo;
3. lettera di precisazione del credito di Intertrade Europe srl trasmessa il 17.05.2017 dall'avv. Pierpaolo Caschetto;
4. copia della lettera trasmessa il 25.05.2017 dal legale dell'avv. Gianluca Albani, avv. Roberta Ghezzi di Monza;
5. copia delle pec trasmesse il 7 e 9.06.2017 da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.;
6. copia della pec del 20.05.2017 ricevuta dall'avv.to Gianluca Masotti;
7. Veneto Banca pec del 19.05.2017;
8. Guber s.p.a. pec del 23.05.2017;
9. Banca Ifis pec del 23.05.2017;
10. visura catastale estratta il 04.10.2017

11. copia dell'assegno circolare nr. 5110369747-02 emesso in data 26.09.2017
dall'ICBPI ed intestato alla "Ricorrente"
12. accettazione della proposta d'acquisto da parte della Sig.ra Sossai.

Treviso, 10 novembre 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristiana Beraldo', is written over a faint, circular stamp or watermark.

dott.ssa Cristiana Beraldo

Professionista nominato all'assistenza

con compiti dell'Organismo di Composizione

della crisi da sovraindebitamento